

# FARE ASSOCIAZIONE, COSTRUIRE SOCIETÀ

NOZIONI BASE SU COME ORIENTARSI

1

Susanna Pederzoli :nemesi.sps@libero.it

## *E' importante ricordare che ..*

L'ELEMENTO FONDAMENTALE DEGLI ENTI ASSOCIATIVI È  
COSTITUITO DALLE **PERSONE**

INDIVIDUI CHE, ASSOCIANDOSI, DEFINISCONO UNO  
**SCOPO COMUNE** IDEALE SULLA BASE DEL  
QUALE SI VIENE A COSTITUIRE L'ENTE ASSOCIATIVO.

LA TRASPARENZA E LA CONDIVISIONE  
DI INFORMAZIONI DEVONO, PERTANTO,  
RAPPRESENTARE UN PUNTO NODALE

## ELEMENTI ESSENZIALI

MOTIVAZIONE PER CREARE  
UN'ASSOCIAZIONE

*IL PERSEGUIMENTO DI UNO SCOPO COMUNE DI  
NATURA NON ECONOMICA*

COME SI REALIZZA

*CON UN "CONTRATTO" FRA PIÙ SOGGETTI, CHE SI  
TRADUCE NELLA STESURA DI:*

ATTO COSTITUIVO

STATUTO

## LO SCOPO DELL'ASSOCIAZIONE

PER POTER REDIGERE ATTO E STATUTO BISOGNA ESPLICITARE LO SCOPO CHE L'ASSOCIAZIONE INTENDE PERSEGUIRE E SU CUI SI BASERA' LA SUA ATTIVITA'.  
L'ISTITUTO SCOPO DI SOLIDARIETA' SOCIALE SI REALIZZA QUANDO L'ATTIVITA' SVOLTA DALL'ASSOCIAZIONE SIA PRINCIPALMENTE DIRETTA AD ARRECARE BENEFICI ALLA COLLETTIVITA' E NON SOLO AI PROPRI ASSOCIATI.



Ciò è **previsto dall'art. 2 della Legge 266/91 e ribadito dalle singole leggi regionali**

# I PASSI NECESSARI PER COSTITUIRE UNA ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO:

Preparare *l'atto costitutivo e lo statuto dell'associazione* conforme alla Legge 266/1991 e alle normative regionali in materia di Organizzazioni di Volontariato. Determinare lo **scopo** dell'associazione (culturale, sportivo, di promozione, solidaristico ecc...), e *la sua attività specifica*. E' necessario prevedere almeno 3 soci fondatori, che formeranno il primo Consiglio Direttivo;

Preparare in **duplice copia** originale, **atto costitutivo e statuto** dell'associazione, necessari per creare una associazione, inserendo tutti i requisiti e gli articoli previsti dalla codice civile e dalla legge fiscale ( TUIR)

Recarsi all'agenzia delle entrate per la registrazione dell'associazione (indispensabile per ottenere i benefici fiscali previsti dal nostro ordinamento).

E' necessario


- Richiedere l'attribuzione del codice fiscale,
- Pagare la tassa di registro, acquistare i bolli da applicare agli atti, ed infine presentare l'atto costitutivo e lo statuto in duplice copia (la procedura è quella di "registrazione atti privati").

Modello 69 compilato;

Ricevuta del versamento dell'imposta di registro di 200,00 euro (da effettuarsi in banca o in posta con modello F23 ed indicando il codice tributo 109T), se dovuta;

Diverse marche da bollo da 16,00 euro (a seconda della lunghezza degli atti: 1 marca "ogni 100 righe"), se dovute. Le marche da bollo devono essere precedenti o con la stessa data dell'atto costitutivo... altrimenti dovrete pagare una mora!

Quindi, per costituire una associazione ***non è necessario una atto notarile***, e ***non è nemmeno necessario il riconoscimento governativo***, che implica una procedura lunga e costosa. Infatti, la stragrande maggioranza delle associazioni e degli altri enti no profit non è riconosciuta



Infine, per accedere alle agevolazioni fiscali, entro 60 giorni dalla costituzione dell'associazione bisognerà inviare all'agenzia delle entrate (per via telematica) il **modello EAS**, ossia la dichiarazione dei dati e delle notizie fiscalmente rilevanti.

N.B. Se la vostra associazione non presenta il modello EAS ma continua a svolgere le consuete attività quali l'incasso delle quote associative, la vendita di beni o servizi ecc., **Verrà a tutti gli effetti considerata un ente commerciale e tassata di conseguenza.**



La procedura descritta è necessaria sia per ottenere i **benefici fiscali previsti dalle leggi tributarie a favore degli enti no profit**, sia per **tutelare civilmente l'associazione e i suoi soci**

## **NELLO STATUTO E NELL'ATTO COSTITUTIVO**

***devono essere riconoscibili alcuni elementi, considerati indispensabili:***

LA DENOMINAZIONE DELL'ENTE

LO SCOPO

LA SEDE LEGALE

IL PATRIMONIO

L'ORGANIZZAZIONE

LE NORME SULL'ORDINAMENTO E SULL'AMMINISTRAZIONE

I DIRITTI E GLI OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI E LE CONDIZIONI PER LA LORO AMMISSIONE

LA RAPPRESENTANZA CONFERITA AL PRESIDENTE O AMMINISTRATORE DELL'ENTE



NELLO STATUTO  
DEVONO ESSERE NECESSARIAMENTE PREVISTI QUESTI ORGANI:

IL CONSIGLIO DIRETTIVO,  
ELETTO DALL'ASSEMBLEA,  
È L'ORGANO ESECUTIVO  
DELL'ASSOCIAZIONE E  
PRENDE LE DECISIONI  
INERENTI  
ALL'ORGANIZZAZIONE E  
ALL'ATTIVITÀ

IL PRESIDENTE,  
ELETTO DALL'ASSEMBLEA  
DEI SOCI,  
DIRIGE L'ENTE E LO  
RAPPRESENTA ANCHE IN  
GIUDIZIO.  
PRESIEDE IL CONSIGLIO  
DIRETTIVO E NE ATTUA LE  
DECISIONI;

L'ASSEMBLEA DEI SOCI,  
SI RIUNISCE ANNUALMENTE PER  
APPROVARE IL BILANCIO SOCIALE E IL  
PROGRAMMA ANNUALE DELLE ATTIVITÀ E  
DECIDE SU QUANTO SOTTOPOSTO ALLA  
SUA ATTENZIONE DAL CONSIGLIO  
DIRETTIVO.  
ALLA SCADENZA DEI RISPETTIVI MANDATI  
ELEGGE GLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE.  
SOLO L'ASSEMBLEA PUÒ DELIBERARE  
SULLE MODIFICHE DELLO STATUTO E  
SULLO SCIoglIMENTO  
DELL'ASSOCIAZIONE

# ATTIVITÀ E RICAVI (istituzionale e commerciale)

**LE ATTIVITÀ SVOLTE A FAVORE DEGLI ASSOCIATI, INERENTI AL PERSEGUIMENTO DEGLI SCOPI ASSOCIATIVI, SONO CONSIDERATE NON COMMERCIALI E I CORRISPETTIVI RICAVATI NON SONO IN ALCUN MODO TASSATI.**

QUESTO VUOL DIRE CHE L'ASSOCIAZIONE **PUÒ RICEVERE CORRISPETTIVI DAI SOCI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ** ORGANIZZATE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELLO SCOPO FISSATO DALLO STATUTO (CORSI, SEMINARI, GITE, CONVEGNI ECC....), **SENZA ALCUN OBBLIGO FISCALE**. PER SVOLGERE TALE ATTIVITÀ **NON È NECESSARIO AVERE PARTITA IVA**, MA BASTA CHE L'ASSOCIAZIONE SIA TITOLARE DI UN CODICE FISCALE, CHE VIENE RILASCIATO IN FASE DI REGISTRAZIONE

L'ASSOCIAZIONE POTRÀ COMUNQUE **SVOLGERE SIA ATTIVITÀ ISTITUZIONALE** VERSO I SOCI, **SIA ATTIVITÀ TIPICAMENTE COMMERCIALE VERSO I TERZI NON SOCI**, CHE PERÒ DOVRÀ ESSERE MARGINALE E MAI PREPONDERANTE RISPETTO ALL'ATTIVITÀ CON I SOCI

Naturalmente i CORRISPETTIVI RICAIVATI SONO DELL'ENTE associativo e **NON POSSONO ESSERE CONSIDERATI DEGLI "UTILI" DA DISTRIBUIRE AI SOCI**. Comunque, gli AMMINISTRATORI E ORGANIZZATORI POTRANNO RICEVERE DEI CORRISPETTIVI O COMPENSI IN RELAZIONE ALL'ATTIVITÀ SVOLTA A FAVORE DELL'ENTE

TRAMITE QUESTO PATRIMONIO (O FONDO COMUNE), CHE È VINCOLATO AL RAGGIUNGIMENTO DELLE FINALITÀ ASSOCIATIVE E NON PUÒ ESSERE DIVISO TRA I SOCI, L'ENTE SI FINANZIA E PERSEGUE I SUOI SCOPI..

NON È ESCLUSO CHE L'ASSOCIAZIONE POSSA CONSEGUIRE ALLA FINE DELL'ANNO UN AVANZO ECONOMICO ( CHE PROPRIAMENTE NON È UN UTILE) E CHE VERRÀ ACCANTONATO E TRASCritto NEL BILANCIO DELL'ANNO SUCCESSIVO.

NON È ESCLUSO CHE L'ASSOCIAZIONE POSSA ASSUMERE DEL PERSONALE, ANCHE TRA GLI STESSI SOCI FONDATORI

## COSA SI INTENDE PER ATTIVITÀ ISTITUZIONALE /NON COMMERCIALE

Nell'ambito delle attività delle associazioni, secondo l'articolo 148 del T.U.I.R. (legge fiscale) sono da considerarsi NON commerciali, e quindi NON soggetti a tassazione:

TUTTE LE ATTIVITÀ SVOLTE VERSO GLI ASSOCIATI, IN CONFORMITÀ ALLE FINALITÀ DELL'ASSOCIAZIONE

LE QUOTE ASSOCIATIVE DEI SOCI (QUOTA D'ISCRIZIONE ANNUALE) E GLI ALTRI CONTRIBUTI VERSATI DAI SOCI ALL'ASSOCIAZIONE;

LE DONAZIONI RICEVUTE DALL'ASSOCIAZIONE;


I CONTRIBUTI CORRISPOSTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LO SVOLGIMENTO CONVENZIONATO, IN REGIME DI ACCREDITAMENTO, DI ATTIVITÀ AVENTI FINALITÀ SOCIALI ESERCITATE IN CONFORMITÀ AGLI SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE;

I FONDI PERVENUTI DA RACCOLTE PUBBLICHE EFFETTUATE OCCASIONALMENTE IN OCCASIONE DI DETERMINATE FESTIVITÀ O RICORRENZE;

I CORRISPETTIVI RICAVATI DALLA CESSIONE, ANCHE A TERZI, DI PROPRIE PUBBLICAZIONI CEDUTE PREVALENTEMENTE AGLI ASSOCIATI.

ANCHE LE ASSOCIAZIONI POSSONO SVOLGERE, IN VIA MARGINALE E NON PREVALENTE, ATTIVITÀ A PAGAMENTO VERSO TERZI NON SOCI O RICEVERE CORRISPETTIVI DERIVANTI DA SPONSOR, PUBBLICITÀ ECC... ATTIVITÀ CHE SONO CONSIDERATE COMMERCIALI E CHE QUINDI NON BENEFICIANO DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI

L'ASSOCIAZIONE SVOLGE ATTIVITÀ COMMERCIALE IN VIA MARGINALE, AL SOLO SCOPO DI FINANZIARE L'ATTIVITÀ VERSO I SOCI. QUINDI, L'ATTIVITÀ COMMERCIALE NON FIGURA TRA GLI SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE E NON ESAURISCE L'ATTIVITÀ DI QUESTA. IN QUESTO CASO L'ASSOCIAZIONE RIMANE UN ENTE NON COMMERCIALE. **E' PERÒ NECESSARIO CHE I PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ COMMERCIALE NON SIANO MAI PREVALENTI RISPETTO A QUELLI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE VERSO I SOCI.** PER TALI ATTIVITÀ DOVRANNO COMUNQUE ESSERE PREDISPOSTE LE NORMALI SCRITTURE CONTABILI, E IN CASO DI ATTIVITÀ COMMERCIALE NON OCCASIONALE, SARÀ NECESSARIO APRIRE P. IVA. **E' COMUNQUE PREVISTO, PER LA PARTE COMMERCIALE, UN REGIME D'IMPOSIZIONE FISCALE AGEVOLATO (L. 1991 N. 389).** IN OGNI CASO L'ASSOCIAZIONE DOVRÀ FARSI SEGUIRE DA UN COMMERCIALISTA.



No profit

L'ATTIVITÀ COMMERCIALE È SVOLTA ABITUALMENTE E PROFESSIONALMENTE, E I PROVENTI DI TALE ATTIVITÀ SUPERANO QUELLI CONSEGUITI NELL'AMBITO DELL'ATTIVITÀ VERSO I SOCI. IN TALE CASO L'ASSOCIAZIONE PERDE IL REQUISITO DELLA NON COMMERCIALITÀ ED VIENE CONSIDERATA, AI FINI FISCALI, UN'IMPRESA A TUTTI GLI EFFETTI. TUTTE LE SUE ATTIVITÀ SONO SOTTOPOSTE AL REGIME FISCALE D'IMPRESA, CON L'OBBLIGO DI TENERE LE SCRITTURE CONTABILI ORDINARIE E PREPARAZIONE DI UN BILANCIO ORDINARIO



Profit

# LE AGEVOLAZIONI FISCALI

SONO DA CONSIDERARSI NON COMMERCIALI, E QUINDI NON SOGGETTI A TASSAZIONE

- Tutte le attività svolte verso gli associati, in conformità alle finalità dell'associazione, per cui non viene chiesto uno specifico corrispettivo economico;
- Le quote associative dei soci (quota d'iscrizione annuale) e gli altri contributi versati dai soci all'associazione;
- Le donazioni ricevute dall'associazione;
- I contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche per lo svolgimento convenzionato, in regime di accreditamento, di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità agli scopi dell'associazione;
- I fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente in occasione di determinate festività o ricorrenze;
- I corrispettivi ricavati dalla cessione, anche a terzi, di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati.

Oltre a questi benefici fiscali, la legislazione prevede importanti benefici per le associazioni politiche, sindacali, di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive, di promozione sociale

**QUESTE ASSOCIAZIONI POSSONO SVOLGERE ATTIVITÀ A PAGAMENTO VERSO I LORO ASSOCIATI, IN DIRETTA ATTUAZIONE DEGLI SCOPI ASSOCIATIVI, CHE SONO CONSIDERATE FISCALMENTE IRRILEVANTI.**

- **I CORRISPETTIVI PERCEPITI DA QUESTE ATTIVITÀ**

(come ad esempio corsi, stage, lezioni e altre iniziative a cui partecipano i soci)

**non sono soggetti ad alcuna tassazione e sono esentati anche dal pagamento dell'iva.**

Per svolgere tale attività a pagamento, l'associazione potrà operare **solo con il proprio codice fiscale, emettendo delle ricevute non fiscali.**

Perché sia applicabile questo regime di favore la legge fiscale (TUIR) prevede due requisiti fondamentali:

- L'attività deve essere svolta **a favore degli associati**, essendo quella svolta a favore di terzi non soci normale attività commerciale;
- L'attività deve essere svolta **nell'ambito dell'attività istituzionale** dell'ente

# DIFFERENZA TRA ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE E NON

- **Un'associazione riconosciuta è un'associazione che ha piena capacità giuridica.** È quindi un centro di imputazione di diritti e obblighi totalmente distinto dagli associati e ha anche piena autonomia patrimoniale. Questo vuol dire che **creditori dell'associazione possono rivalersi solo sul patrimonio di quest'ultima, senza intaccare il patrimonio del presidente o dei membri del consiglio direttivo.**
- Il procedimento di riconoscimento è però complesso e molto oneroso. È necessario che l'atto costitutivo e lo statuto vengano preparati sotto forma di **atto pubblico, e quindi con l'intervento del notaio.** Successivamente, sarà necessario avviare il procedimento di riconoscimento presso la prefettura competente. **Per essere riconosciuta, l'associazione deve avere un patrimonio che va dai € 30.000 ai € 50.000.** Tale patrimonio è posto a garanzia dei creditori dell'associazione e, naturalmente, esce dalla disponibilità personale dei soci fondatori
- **La stragrande maggioranza delle associazioni, sono invece non riconosciute, sono comunque regolarmente costituite e beneficiano di tutte le agevolazioni fiscali o i finanziamenti previsti dalla legge e dalla normativa tributaria a favore degli enti no profit.**
- Per eventuali debiti dell'associazione non riconosciuta, risponde prima di tutto il patrimonio dell'associazione e, solo se questo non è sufficiente, rispondono il presidente e i membri del consiglio direttivo con il loro patrimonio. Naturalmente questi rispondono solo degli atti a loro riferibili.



# LE FORME ASSOCIATIVE

- **LE FORME GIURIDICHE** CONCEPITE DAL NOSTRO ORDINAMENTO PER LO SVOLGIMENTO COLLETTIVO D'ATTIVITÀ SONO DIVERSE:  
**SOCIETÀ** (TRA CUI LE COOPERATIVE), **CONSORZI, FONDAZIONI, COMITATI, ASSOCIAZIONI.**  
OGNUNA DÌ QUESTE RISPONDE AD ESIGENZE E A MODALITÀ DÌ INTERVENTO , SI PUÒ SCEGLIERE UNO STRUMENTO O L'ALTRO IN FUNZIONE DI CIÒ CHE SI VUOL FARE  
( **ES. NON SI PUÒ OPTARE PER LO SCHEMA ASSOCIATIVO SE SI VUOLE CONDURRE UN'ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE**, COSÌ COME NON HA SENSO COSTITUIRE UNA SOCIETÀ DI CAPITALI PER ATTIVARE INTERVENTI DI PROMOZIONE SOCIALE, ANCHE PER I RIFLESSI FISCALI CONSEGUENTI ALL'ADOZIONE DI UN PRECISO STRUMENTO GIURIDICO)
- **L. N.266/1991** DEFINISCE **L'ODV (ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO)** COME **"OGNI ORGANISMO" DESTINATO A SVOLGERE ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO.**

## ESEMPIO

**LO SCHEMA GIURIDICO PIÙ IDONEO A REGOLAMENTARE L'ODV È QUELLO DELL'ASSOCIAZIONE** E DEL **COMITATO**, ANCHE SE LO STRUMENTO ASSOCIATIVO È QUELLO DI GRAN LUNGA PIÙ UTILIZZATO. MENTRE LA **FONDAZIONE**, LA CUI ENTITÀ CENTRALE È COSTITUITA DA UN PATRIMONIO DESTINATO, SEBBENE POSSA ESSERE ANCH'ESSA RIVOLTA AL PERSEGUIMENTO DI UNO SCOPO BENEFICO, DIFFICILMENTE PUÒ ESSERE COSTITUITA COME ODV POICHÉ IN QUEST'ULTIMA ASSUME CENTRALITÀ L'ELEMENTO PERSONALE RAPPRESENTATO IN PRIMIS DALLE PRESTAZIONI GRATUITE DEI VOLONTARI.

# ESISTONO VARI MODI PER FARE ASSOCIAZIONE

## ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE, LE COSIDDETTE APS

LA LEGGE STABILISCE ALCUNI REQUISITI STATUTARI FONDAMENTALI, FRA LE NORME PIÙ RILEVANTI TROVIAMO

1. LA POSSIBILITÀ PER LE APS DI RICEVERE **DONAZIONI ED EREDITÀ**, DI ESSERE **PROPRIETARIE DI BENI**.
2. LA LEGGE GARANTISCE ALLE APS **AGEVOLAZIONI AMMINISTRATIVE E FISCALI**, FACILITAZIONI NEI RAPPORTI CON LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI CHE RIGUARDANO - TRA L'ALTRO - LA GESTIONE DI SERVIZI IN CONVENZIONE E LA POSSIBILITÀ DI AVERE SEDI IN USO A TITOLO GRATUITO.
3. ISTITUISCE ANCHE **REGISTRI NAZIONALI E LOCALI** DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE E FISSA I REQUISITI PER ESSERVI AMMESSI, STABILENDO CHE I SODALIZI LOCALI CHE FANNO PARTE DI APS NAZIONALI GODONO AUTOMATICAMENTE DEI MEDESIMI BENEFICI;
4. INFINE, ISTITUISCE GLI **OSSERVATORI NAZIONALE E REGIONALI** DELL'ASSOCIAZIONISMO ED UN **FONDO NAZIONALE PER FINANZIARE** LO SVILUPPO DI QUESTI SODALIZI.

## ONLUS - ORGANIZZAZIONI NON LUCRATIVE DI UTILITÀ SOCIALE

LE ONLUS POSSONO ESSERE ASSOCIAZIONI, MA ANCHE COOPERATIVE O FONDAZIONI

1. QUESTI ENTI ULTERIORI AGEVOLAZIONI SUL PIANO FISCALE COME PREMIO ALLA SCELTA STATUTARIA DI DEDICARE LA LORO OPERA A PERSONE PARTICOLARMENTE SVANTAGGIATE (ES. PORTATORI DI HANDICAP, EX DETENUTI) CON FINI SOCIALI, EDUCATIVI, ASSISTENZIALI, O PER LA RICERCA, O PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE O DEL PATRIMONIO STORICO E CULTURALE.
2. PER CONTRO LE ONLUS SONO SOGGETTE A REGOLE AMMINISTRATIVE ED A CONTROLLI ASSAI PIÙ SEVERI DELLE ASSOCIAZIONI.
3. LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO, PER ESSERE RICONOSCIUTE COME TALI, DEVONO RICHIEDERE L'ISCRIZIONE ALL'ALBO DEL VOLONTARIATO

## ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO

1. SI RICONOSCE AD ESSE IL VALORE SOCIALE E LA FUNZIONE DELL'ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO COME ESPRESSIONE DI PARTECIPAZIONE, SOLIDARIETÀ E PLURALISMO
2. CONDIZIONE GENERALE PER POTER GODERE DEI BENEFICI FISCALI (OLTRE L'ISCRIZIONE AL REGISTRO DEL VOLONTARIATO DI CUI ALL'ART. 6) È L'ESCLUSIVITÀ DEL FINE DI SOLIDARIETÀ;
3. LA SOLIDARIETÀ COSTITUISCE UNA CONDIZIONE ESSENZIALE PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO, LE QUALI, PROPRIO PER LORO NATURA, DEVONO OFFRIRE SERVIZI APERTI VERSO I TERZI E NON SOLTANTO RIVOLTI AI PROPRI ADERENTI

L'OSSERVATORIO NAZIONALE PER IL VOLONTARIATO E I CENTRI DI SERVIZIO PER IL VOLONTARIATO DIFFUSI SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE, HANNO IL COMPITO DI "PROMUOVERE IL VOLONTARIATO E SVOLGERE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE, CONSULENZA E INFORMAZIONE PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO".

## ASSOCIAZIONI CULTURALI

1. POSSONO SVOLGERE ATTIVITÀ IN CAMPI DIVERSI. DAL TEATRO, ALLA POESIA, ALL'ARTE IN GENERALE.
2. POSSONO SVOLGERE ATTIVITÀ FORMATIVE O EDUCATIVA MA, IN ALCUNI CASI, GLI ASSOCIATI SI RITROVANO PER CONDIVIDERE LA PASSIONE CHE LÌ ACCOMUNA.
3. **GODONO DÌ BENEFICI FISCALI** IN RELAZIONE ALLE ATTIVITÀ PREVISTE DAL LORO STATUTO IN OGNI CASO PER GODERNE DEVONO ESSERE ENTI NO PROFIT, I RICAVI DEVONO ESSERE USATI PER IL RAGGIUNGIMENTO DELLO SCOPO SOCIALE

## ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE

1. SI RAGGRUPPANO IN MONOSPORTIVE E POLISPORTIVE
2. MOLTO SPESSO SONO AFFILIATE AD UNA O PIÙ FEDERAZIONI SPORTIVE O A UN ENTE DI PROMOZIONE SPORTIVA.
3. DOVRÀ CONCENTRARSI SULL'ATTIVITÀ SPORTIVA FAVORE DEI SOCI, E IN PARTICOLARE SULL'ATTIVITÀ DILETTANTISTICA, CIOÈ SVOLTA NON DA PROFESSIONISTI, MA DA SEMPLICI AMATORI
4. A DIFFERENZA DELLE NORMALI ASSOCIAZIONI, SONO QUALIFICATE PER LEGGE COME ENTI NON COMMERCIALI, CIOÈ MANTENGONO IL REQUISITO DELLA NON COMMERCIALITÀ ANCHE QUANDO I PROVENTI DELL'ATTIVITÀ COMMERCIALE SUPERINO I PROVENTI DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA VERSO I SOCI. PER LE ENTRATE DERIVANTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALE SI POTRÀ BENEFICIARE DEL REGIME FISCALE STABILITO DALLA LEGGE N. 398/1991
5. I RICAVI DERIVANTI DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI DEVONO ESSERE STRUMENTALI AL RAGGIUNGIMENTO DELLO SCOPO SOCIALE, CIOÈ USATE PER FINANZIARE L'ATTIVITÀ SPORTIVA A FAVORE DEI SOCI E NON POSSONO ESSERE DISTRIBUITI TRA I SOCI

# ALCUNE SIGLE

- NP= NON PROFIT
- APS =Associazioni di promozione sociale
- ODV= Organizzazioni di volontariato
- ASD= Associazioni sportive dilettantistiche
- TS= TERZO SETTORE (onlus, organizzazioni non governative, associazioni, cooperative)

# COME SI GESTISCE UNA ASSOCIAZIONE

- LA GESTIONE È AFFIDATA PRINCIPALMENTE AL CONSIGLIO DIRETTIVO, AL PRESIDENTE E ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI.

## Il Consiglio Direttivo.

composto da membri eletti dai soci che godono del diritto di voto, si occupa di amministrare l'Associazione; nello specifico:

- Elegge al proprio interno il presidente, ed eventualmente il vicepresidente, il segretario e il tesoriere;
- Stabilisce le regole interne all'associazione e le norme di utilizzo delle strutture;
- Stabilisce l'ammontare della quota annua di associazione e del costo delle diverse attività dell'associazione;
- Accoglie o respinge le richieste di iscrizioni;
- Decide su eventuali provvedimenti disciplinari;
- Approva il programma socio-culturale dell'associazione;
- Redige l'annuale rendiconto economico-finanziario e la relativa relazione;
- Gestisce gli aspetti finanziari dell'associazione e le risorse umane;
- Delibera le convocazioni dell'assemblea dei soci.
- A capo vi è un presidente, mentre i consiglieri devono essere come minimo due; lo statuto deve prevedere la durata del mandato dei consiglieri (in genere 4 anni) e se i singoli consiglieri possono essere rieletti senza vincoli. Le riunioni del consiglio direttivo hanno generalmente una cadenza di una o due volte al mese e prevedono la redazione di un verbale.

## Il Presidente

- È il rappresentante legale dell'Associazione, e controlla che le disposizioni dei vari organi societari e di quanto indicato nello statuto vengano rispettate.
- Solitamente resta in carica per la stessa durata del consiglio direttivo.

L'assemblea Dei Soci , composta dalla totalità dei soci dell'associazione, si occupa di:

- Eleggere il consiglio direttivo;
- Approvare l'annuale rendiconto economico-finanziario e la relativa relazione;
- Apportare modifiche allo statuto;
- Decidere la cessata attività dell'associazione;
- Nominare i liquidatori.
- L'assemblea è **convocata** di prassi dal consiglio direttivo: **come minimo una volta all'anno, per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario, e quando se ne ravvisa la necessità** o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati (articolo 20 del codice civile).
- Le **deliberazioni** dell'assemblea sono valide, **in prima convocazione**, con la presenza di almeno la metà degli associati e se prese a maggioranza dei voti dei presenti;
- Le **deliberazioni** dell'assemblea sono valide, **in seconda convocazione**, qualunque sia il numero degli intervenuti e se prese a maggioranza dei voti dei presenti.

In alcuni **casi particolari** per la validità della deliberazione è necessaria una **maggioranza qualificata**:

- Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, se in essi non è altrimenti disposto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
- Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

# I libri ...

È opportuno tenere un ...

- **Libro verbali** per ogni organo sociale (assemblea dei soci, consiglio direttivo, ecc) per documentare le delibere assunte nonché le attività svolte dall'associazione.
- **Libro soci** contenente tutti i dati identificativi (nome e cognome, codice fiscale, data e luogo di nascita, residenza) degli aderenti e la loro posizione rispetto all'associazione (data di adesione, versamento quota sociale annuale, eventuale data di recesso o di esclusione).
- **Libro di prima nota** per segnare e conservare tutti i dati e documenti su entrate e uscite per redigere il bilancio di fine anno.
- Alle associazioni con contabilità 398/1991 ( in possesso di p.Iva ) è necessario anche **il libro "iva de minimis"** compilare mese per mese le entrate commerciali per categoria di aliquota IVA (il 22% o il 10% o il 4% in base alla categoria commerciale), con l'obbligo di effettuare la compilazione **entro il 15 del mese successivo** a quello a cui si fa riferimento. **Ogni tre mesi sarà necessario compilare la parte del registro relativa alla liquidazione dell'iva.**L'iva da versare è determinata applicando all'iva a debito (cioè sull'iva incassata) le seguenti **detrazioni forfetarie**: es. - 50% sull'iva incassata per i proventi commerciali generici come pubblicità, prestazioni di servizi, vendita di biglietti ecc. (Quindi si versa il 50% dell'iva incassata);- 10% sull'iva incassata per le prestazioni di sponsorizzazione (quindi si versa il 90% dell'iva incassata); **ogni anno va fatto vidimare in SIAE il libro iva de minimis.** (Siae, l'organo al quale lo stato ha riconosciuto un potere di vigilanza e controllo sulle attività delle associazioni)
- **Cosa succede in caso di mancata tenuta del registro iva minori?**

Come chiarito dalla [circolare n. 9/E del 24 aprile 2013](#) dell'agenzia delle entrate, il mancato rispetto dell'obbligo di tenuta del registro IVA minori non comporta la decadenza dai benefici fiscali previsti dalla L. 398/1991 purché l'associazione *"sia in grado di fornire all'amministrazione finanziaria i riscontri contabili, quali fatture, ricevute, scontrini fiscali ovvero altra documentazione utile ai fini della corretta determinazione del reddito e dell'iva.*



# REDAZIONE E APPROVAZIONE DEL RENDICONTO ECONOMICO

(VEDI MODELLO BILANCIO EXCEL)

- DEVE ESSERE REDATTO DAL CONSIGLIO DIRETTIVO SECONDO LE MODALITÀ STABILITE, IN PRIMO LUOGO, DALLO STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
- DEVE CONTENERE, SUDDIVISE PER VOCI ANALITICHE ED ANNOTATE CON ESTREMA PRECISIONE E CHIAREZZA, TUTTE LE ENTRATE E LE USCITE DELL'ASSOCIAZIONE (BENI, QUOTE ASSOCIATIVE, CONTRIBUTI, LASCITI, DONAZIONI, SPONSORIZZAZIONI, SPESE VARIE, COSTI DEL PERSONALE, ECC). FATE ATTENZIONE A TENERE BEN SEPARATE E DISTINTE LE VOCI RIGUARDANTI L'AREA ISTITUZIONALE DA QUELLE RIGUARDANTI L'EVENTUALE ATTIVITÀ COMMERCIALE DELL'ASSOCIAZIONE.
- PRENDE IN CONSIDERAZIONE SOLAMENTE I VALORI "IN DARE E AVERE".
- QUANDO IL RENDICONTO ECONOMICO SARÀ ATTIVO LA SUA CHIUSURA NON GENERERÀ UN UTILE (COME SUCCEDDE IN UNA COMUNE AZIENDA), MA CI DARÀ SEMPLICEMENTE UNA VOCE POSITIVA DA RIPORTARE NEL RENDICONTO DELL'ANNO SUCCESSIVO.
- **RELAZIONE SOCIALE** (DETTA ANCHE "RELAZIONE DI MISSIONE") NELLA QUALE SIANO DESCRITTE LE ATTIVITÀ DELL'ASSOCIAZIONE SVOLTE DURANTE L'ANNO, GLI EVENTI E LE INIZIATIVE ORGANIZZATE (NON È OBBLIGATORIO MA LO CONSIGLIAMO CALDAMENTE)  
LA RELAZIONE HA IL FINE DI VALUTARE LA VALENZA SOCIALE DELLE ATTIVITÀ SVOLTE, EVIDENZIANDO LE SCELTE ISTITUZIONALI IN MERITO ALLE ATTIVITÀ E/O PROGETTI, LA QUALITÀ DEI SERVIZI, GLI INVESTIMENTI REALIZZATI, LE FONTI DI FINANZIAMENTO INTERNE ED ESTERNE E L'INCIDENZA DELLE VARIE TIPOLOGIE DI ENTRATE O PROVENTI SULL'AMMONTARE COMPLESSIVO; L'ANALISI DEGLI UTENTI E DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO.
- ENTRAMBI I DOCUMENTI DEVONO ESSERE APPROVATI DALL'ASSEMBLEA DELL'ASSOCIAZIONE ENTRO E NON OLTRE 4 MESI DALLA FINE DELL'ANNO SOCIALE E, ANCORA PRIMA DI QUESTA APPROVAZIONE, DOVREBBERO ESSERE ESPOSTI (NEI QUINDICI GIORNI ANTECEDENTI LA DATA STABILITA PER LORO APPROVAZIONE) NELLA SEDE SOCIALE DELL'ASSOCIAZIONE A DISPOSIZIONE DI TUTTI I SOCI CHE VOLESSERO VISIONARLI

## REDAZIONE E APPROVAZIONE DEL RENDICONTO ECONOMICO

- ALL'INIZIO DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI PER L'APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO CONTABILE, VERIFICATO IL QUORUM RICHIESTO PER LA REGOLARE COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA STESSA, IL PRESIDENTE È CHIAMATO A PRESENTARE IL RENDICONTO ECONOMICO, ILLUSTRANDO LE SINGOLE VOCI IN ESSO CONTENUTE, E A RISPONDERE AGLI EVENTUALI QUESITI DEI SOCI. SI PROCEDE QUINDI CON LA VOTAZIONE PER L'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO: OGNI SOCIO ESPRIME LA PROPRIA VALUTAZIONE ATTRAVERSO UN VOTO FAVOREVOLE O CONTRARIO OPPURE ASTENENDOSI. AL TERMINE DELLA VOTAZIONE IL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA NE COMUNICA IL RISULTATO AI PRESENTI E SI PROCEDE ALLA STESURA DEL VERBALE.
- UNA VOLTA APPROVATO, AL RENDICONTO ECONOMICO VA ALLEGATA UNA COPIA DEL VERBALE DI APPROVAZIONE DA PARTE DELLA ASSEMBLEA DEI SOCI, DATATO E SOTTOSCRITTO DAL LEGALE RAPPRESENTANTE. IL TUTTO DEVE POI ESSERE TRASCritto NEL LIBRO VERBALI DELLA ASSOCIAZIONE E CONSERVATO PER ALMENO 5 ANNI.  
NEL CASO IN CUI IL RENDICONTO ECONOMICO ANNUALE NON VENISSE APPROVATO, È AUTOMATICA LA DECADENZA DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI DELL'ASSOCIAZIONE, PRESIDENTE E CONSIGLIO DIRETTIVO

### COME AIUTARSI DURANTE L'ANNO A "TENERE TUTTI I DOCUMENTI IN REGOLA"?

- TENERE DEI FOGLI DI CASSA PERIODICI. PER TENERE TRACCIA DI TUTTE LE ENTRATE O LE USCITE DI CASSA DELL'ASSOCIAZIONE IN UNA CADENZA DI TEMPO DA STABILIRE (GIORNALIERA, SETTIMANALE O MENSILE): QUESTI ULTIMI, SONO DAVVERO FONDAMENTALI PER APPRESTARSI ALLA COMPILAZIONE DEL RENDICONTO NELLA MANIERA PIÙ PRECISA POSSIBILE.
- IL REGISTRO INVENTARIO SERVE PER REGISTRARE TUTTI I BENI DI PROPRIETÀ DELL'ASSOCIAZIONE, ACQUISTATI O ACQUISITI, QUANTOMENO QUELLI DI UN CERTO VALORE ECONOMICO.

# REDAZIONE E APPROVAZIONE DEL RENDICONTO ECONOMICO

## RENDICONTO PROVENTI/ONERI ANNUALE

Il rendiconto dei proventi ed oneri dal quale evincere per ogni progetto o settore quanto ricevuto e sostenuto nel corso del periodo di attività, generalmente coincidente con l'anno solare (solitamente nei bandi si allega questo corredato di verbale di approvazione del bilancio firmato e timbrato).

- A) RICAVI E PROVENTI
  - 1) Contributi e liberalità
  - 2) Proventi da attività istituzionali
  - 3) Ricavi dell'attività commerciali
  
- B) COSTI DELLA GESTIONE DIFFERENZA (A-B) AVANZO O DISAVANZO OPERATIVO
  
- C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
  
- D) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
  
- RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE
  
- Imposte sul reddito dell'esercizio
  
- AVANZO O DISAVANZO DELL'ESERCIZIO

## PRESTAZIONI DI LAVORO E RIMBORSI

- **Le prestazioni di lavoro autonomo**, sono quelle prestate da chi esercita professionalmente un'attività economica finalizzata all'erogazione di una prestazione. Il momento impositivo per l'emissione della fattura è il pagamento del corrispettivo.

L'obbligo dell' Associazione è quello di procedere al versamento della ritenuta, stabilita nella misura del 20% del compenso corrisposto, da versarsi a mezzo modello F24 con il codice tributo 1040, entro il giorno 16 del mese successivo (o al primo giorno non feriale successivo) a quello in cui l'esecuzione del pagamento è avvenuto.

Inoltre, ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi del percettore delle somme, deve essergli altresì consegnata la certificazione delle ritenute operate. Ne consegue per l'associazione,

l'obbligo di predisporre il modello 770 – dichiarazioni dei sostituti d'imposta, contenente i dati relativi alle certificazioni delle ritenute operate nel corso dell'anno precedente, rammentando che le associazioni devono presentare il modello 770 anche per lavoratori dipendenti, lavoratori a progetto e occasionali.

- **Prestazioni di lavoro autonomo occasionale** ha per oggetto quelle singole prestazioni di cui il committente necessita. La durata delle prestazioni devono essere inferiori a 30 giorni nell'arco dell'anno solare e l'importo dei compensi non deve superare l'importo massimo complessivo di € 5.000,00. Per ragioni di trasparenza, prima della prestazione, si consiglia di formalizzare, precedentemente, la prestazione con una lettera d'incarico dalla quale evincere la natura del rapporto. E' prevista la sola ritenuta Irpef del 20%, non dovuta se l'ammontare del compenso è inferiore ad € 20,85= (art. 20 D.P.R. 600/73)

## RIMBORSI SPESA

- **I rimborsi spese forfetari** sono generalmente **mal visti** perché potrebbero essere strumenti per mascherare compensi senza applicare le dovute ritenute. La modalità consigliata è quella di ricorrere ai cosiddetti “rimborsi a piè di lista”, i cui modelli sono facilmente reperibili. Si tratta generalmente di buste, all’interno delle quali si possono conservare tutti i documenti di spesa (fatture, ricevute fiscali, scontrini, ecc.) ed annotare, sul frontespizio, le spese sostenute per la singola missione distinte per natura: alberghi, ristoranti, benzina ed altri acquisti ad essa attinenti. Preliminarmente alla loro adozione, se si tratta di rimborsi spese (in particolare di quelli corrisposti ai volontari di associazioni disciplinate dalla Legge 266/91), **è opportuno che l’organo di competenza (assemblea, comitato direttivo o simili) provveda a disciplinarne le modalità stabilendo con apposita delibera:** - il tetto massimo di spesa rimborsabile; - la natura delle spese oggetto di rimborso; - i documenti giustificativi delle spese; - il responsabile dei controlli. La richiesta, infine, dovrebbe essere formulata per iscritto dal richiedente.
- **Rimborsi - Ristoranti ed alberghi** In tal caso esistono tre tipologie di **documenti attestanti la spesa**: la fattura, la ricevuta fiscale e lo scontrino fiscale. Sono tutti validi, anche se lo scontrino non riporta l’indicazione del cliente. Unica indicazione è quella di indicare sul retro di tali documenti i nomi dei partecipanti al fine di poter dimostrare sia le persone che vi hanno partecipato sia l’attinenza tra la spesa e l’attività dell’associazione.
- **Rimborso carburante** -Per documentare adeguatamente le spese sostenute per l’acquisto di carburanti, necessari per gli spostamenti legati all’attività dell’associazione, lo strumento migliore è la scheda carburante. Tale modello, facilmente reperibile presso qualsiasi cartoleria specializzata, consente di indicare alcuni importanti elementi: la targa dell’autoveicolo, la data di acquisto, la quantità erogata ed il prezzo al litro, oltre all’apposizione del timbro da parte del rivenditore.

# Approfondimenti su alcune forme associative

ASP  
ONLUS

# APS – ASS. DI PROMOZIONE SOCIALE

Di base le APS hanno le stesse caratteristiche delle associazioni, con alcuni requisiti in più richiesti dalla legge, giustificati dalle maggiori agevolazioni fiscali concesse dalla legge.

## Cosa deve prevedere il loro statuto

- La denominazione;
- L'oggetto sociale;
- L'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;
- L'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;
- L'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali previste dallo statuto;
- Le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche associative. In relazione alla particolare natura di talune associazioni, il ministro per la solidarietà sociale, sentito l'osservatorio nazionale di cui all'articolo 11, può consentire deroghe alla presente disposizione;
- I criteri per l'ammissione e l'esclusione degli associati ed i loro diritti e obblighi;
- L'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
- Le modalità di scioglimento dell'associazione;
- L'obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, a fini di utilità sociale.

# Iscrizione ai registri APS

- L'ISCRIZIONE NEI REGISTRI È ELEMENTO INDISPENSABILE PER OTTENERE LE AGEVOLAZIONI FISCALI E GODERE DELLA LEGISLAZIONE DI FAVORE PREVISTE PER LE APS.
- ESISTONO DUE TIPI DI REGISTRI: NAZIONALE E REGIONALE.
- 1. **NEL REGISTRO NAZIONALE** SI POSSONO ISCRIVERE LE ASSOCIAZIONI CHE SVOLGONO ATTIVITÀ IN ALMENO 5 REGIONI ED IN ALMENO 20 PROVINCE DEL TERRITORIO NAZIONALE E CHE OPERANO DA ALMENO UN ANNO.
- 2. **NEL REGISTRO REGIONALE** SI ISCRIVONO LE ASSOCIAZIONI CHE OPERANO A LIVELLO REGIONALE O PROVINCIALE. DA EVIDENZIARE CHE SPESSO LE REGIONI RICHIEDONO ALCUNI REQUISITI, COME ESSERE COSTITUITI DA ALMENO UN ANNO E DIMOSTRARE L'ATTIVITÀ SOCIALE SVOLTA. DA SOTTOLINEARE CHE GLI UFFICI REGIONALI HANNO UN POTERE DISCREZIONALE NEL DECIDERE DI ISCRIVERE L'ASSOCIAZIONE AL RELATIVO REGISTRO.



- RIGUARDO LA PARTE ORGANIZZATIVA, **LE APS SONO STRUTTURATE COME TUTTE LE ASSOCIAZIONI**, CON UN PRESIDENTE, UN CONSIGLIO DIRETTIVO E L'ASSEMBLEA DEI SOCI.
- RIGUARDO L'ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ, **SI DEVE AVVALERE PREVALENTEMENTE DELLE ATTIVITÀ PRESTATE IN FORMA VOLONTARIA, LIBERA E GRATUITA DAI PROPRI ASSOCIATI PER IL PERSEGUIMENTO DEI FINI ISTITUZIONALI**(IN CASO DI PARTICOLARE NECESSITÀ, POSSONO CORRISPONDERE COMPENSI A SOCI AMMINISTRATORI O ASSUMERE LAVORATORI DIPENDENTI E AVVALERSI DI PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO, ANCHE RICORRENDO A PROPRI ASSOCIATI.)
- COME TUTTE LE ASSOCIAZIONI, ANCHE LE APS **POSSONO RICEVERE CORRISPETTIVI DAI SOCI** PER LA LORO PARTECIPAZIONE AD ATTIVITÀ SPECIFICHE (CORSI, CONVEGNI, CONFERENZE ECC....). QUESTI CORRISPETTIVI, OLTRE A QUELLI RICEVUTI PER L'ISCRIZIONE ANNUALE, NON SONO IMPONIBILI, CIOÈ **NON SONO TASSATI E NON SONO SOGGETTI A NESSUN OBBLIGO FISCALE**
- **IL PRINCIPALE OBBLIGO CONTABILE DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE È LA REDAZIONE E L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE.** GLI ALTRI OBBLIGHI CONTABILI E FISCALI SONO UGUALI A QUELLI PREVISTI PER LE NORMALI ASSOCIAZIONI

## LE APS A CARATTERE NAZIONALE RICONOSCIUTE DAL MINISTERO DELL'INTERNO

### TUTTE LE ASSOCIAZIONI AD ESSE AFFILIATE, GODONO DI ULTERIORI AGEVOLAZIONI:

- *Non è considerata commerciale la somministrazione di alimenti e bevande effettuata, a favore dei soci, presso la sede dell'associazione;*
- *Non è considerata commerciale l'attività di organizzazione di viaggi e soggiorni turistici a favore dei soci.*
- L'alto numero di documenti necessari per potersi iscrivere al registro fa in modo che **le piccole associazioni decidano di affiliarsi ad una più grande** per poter godere “di riflesso” di alcuni dei benefici derivanti dall'iscrizione al registro delle aps e per offrire al contempo ai propri soci una più ampia gamma di possibilità con un solo tesseramento. **Le aps riescono sicuramente ad offrire un'ampia gamma di opportunità ai propri soci: si va dalla scontistica per attività ludico-culturali (spettacoli teatrali, cinema, viaggi, visite ai musei) alle scontistiche di tipo editoriale (abbonamenti ad alcuni giornali o riviste, sconti per l'acquisto di testi di determinate case editrici ecc.), Passando per negozi di grandi catene, assicurazioni e chi più ne ha più ne metta.**
- L'altro grandissimo vantaggio è che i singoli soci delle piccole associazioni affiliate ad una APS nazionale **possono partecipare a tutte le attività delle altre associazioni affiliate, senza doversi iscrivere** a queste (e quindi pagando una sola quota sociale);
- Il vantaggio è quindi sia di poter avere un “pubblico” molto più ampio (in alcuni casi si parla di milioni di individui per le APS più grandi) sia di poter **considerare le entrate derivanti come istituzionali e non commerciali.**

Vantaggi che derivano dall'iscrizione al registro nazionale delle APS sono prevalentemente fiscali.

- Prima di tutto l'**IRAP** (Imposta Regionale sulle Attività Produttive): una APS che svolga esclusivamente attività istituzionale è soggetta ad Irap nel caso in cui corrisponda degli stipendi fissi al personale dipendente oppure dei compensi per lavoratori autonomi occasionali. Gli enti che svolgono anche attività commerciale hanno il vantaggio che la base imponibile viene calcolata separatamente per le attività commerciali e per quelle istituzionali.
- Per quanto riguarda l'**IRES** (Imposta sul Reddito delle Società), invece, le APS vi sono soggette per redditi fondiari (immobili di proprietà dati in affitto o usufrutto oppure utilizzati direttamente per le proprie attività), per redditi di capitale, per redditi di impresa e per i redditi diversi. Le quote e i contributi associativi non sono invece da considerare come proventi commerciali.

# ONLUS

Con l'acronimo ONLUS si intende “**Organizzazione non lucrativa di utilità sociale**” e si indica una **categoria tributaria/ categoria fiscale** valida ai soli fini fiscali (e non un soggetto di diritto), che **può essere assunta** da associazioni, comitati, fondazioni, società cooperative i cui **statuti o atti costitutivi prevedono espressamente una serie di requisiti**

Le onlus possono svolgere solo LE ATTIVITÀ previste dal *d. lgs. 1997 n. 460* .

Alcune di queste, definite a **solidarietà** condizionata, devono essere svolte **prevalentemente verso soggetti svantaggiati, la cui condizione di bisogno sia in qualche modo certificata.**

- **Assistenza sociale e socio sanitaria**
- **Beneficenza** (prestazioni in denaro o in natura erogate direttamente a favore di persone indigenti o quelle effettuate a favore di altri enti che operano verso gli stessi indigenti o verso altre onlus ed enti pubblici che operano nei settori dell'assistenza)
- **Formazione** (svolta prevalentemente verso soggetti svantaggiati) Si intendono quelle attività che hanno l'obiettivo di integrare l'individuo nel mondo del lavoro, come ad esempio l'insegnamento di un mestiere o di una professione, corsi di aggiornamento
- **Tutela, promozione e valorizzazione** delle cose d'interesse artistico e storico ( beni culturali le cose mobili o immobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico, bibliografico)

- **Tutela dei diritti civili** (svolta prevalentemente verso soggetti svantaggiati) Appartengono a questa categoria le attività di tutela e promozione che riguardano il diritto all'autodeterminazione dei popoli, il diritto alla vita, il diritto alla libertà e alla sicurezza, il diritto a non essere sottoposto ad ingiuste forme di detenzione, schiavitù o servitù, la libertà di movimento e residenza, il diritto all'eguaglianza davanti la legge, il diritto alla libertà di pensiero coscienza o religione, il diritto di riunione e associazione ecc
- **Tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente**, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22
- **Promozione della cultura e dell'arte**
- **Ricerca scientifica di particolare interesse sociale** svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
- **Sport Dilettantistico** (svolta prevalentemente verso soggetti svantaggiati) Si intendono le attività sportive svolte a favore di dilettanti, quindi non verso professionisti che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità. In tal caso la onlus si dovrà costituire sotto forma di Associazione Sportiva Dilettantistica.

ALLE ONLUS VENGONO CONCESSE VARIE AGEVOLAZIONI O ESENZIONI FISCALI IN CONSEGUENZA DELL'ESERCIZIO ESCLUSIVO DI ALCUNE SPECIFICHE ATTIVITÀ RITENUTE PER LEGGE SOCIALMENTE IMPORTANTI.

IL **DECRETO LEGISLATIVO 460/1997 – SEZIONE II** INDIVIDUA POI SPECIFICI ELEMENTI DA INSERIRE NELLO STATUTO DELLE ONLUS:

L'art.148 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 917/86 ([art. 148 TUIR – Testo Unico delle Imposte sui Redditi](#)), dispone che, al fine di godere delle agevolazioni fiscali, **tutti gli enti di tipo associativo devono inserire nei loro statuti** (e ovviamente effettivamente rispettare) le seguenti clausole:

a) **divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione** nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;

b) **obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente**, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, **escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto** per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;

d) **obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario** secondo le disposizioni statutarie;

(\*)e) **eleggibilità libera degli organi amministrativi**, principio del **voto singolo** di cui all'articolo 2532, secondo comma, del codice civile, **sovranità dell'assemblea dei soci**, associati o partecipanti e i **criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti**; è ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1° gennaio 1997, preveda tale modalità di voto ai sensi dell'articolo 2532, ultimo comma, del codice civile e sempreché le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale;

f) **intrasmissibilità della quota** o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

(\*)LE ONLUS AMMESSE AL BENEFICIO HANNO L'OBBLIGO DI REDIGERE, ENTRO UN ANNO DALLA RICEZIONE DELLE SOMME, UN APPOSITO RENDICONTO DAL QUALE RISULTI IN MODO CHIARO E TRASPARENTE LA DESTINAZIONE DEGLI IMPORTI INCASSATI, ANCHE ATTRAVERSO UNA RELAZIONE ILLUSTRATIVA CHE SPECIFICHI GLI INTERVENTI POSTI IN ESSERE, CON L'INDICAZIONE DEI RELATIVI COSTI.

# I BENEFICI FISCALI NELLE IMPOSTE DIRETTE

- **NON COSTITUISCE ESERCIZIO DI ATTIVITÀ COMMERCIALE LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ ISTITUZIONALI PER IL PERSEGUIMENTO DI FINALITÀ DI SOLIDARIETÀ SOCIALE. IN PRATICA, TUTTE LE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI SONO COMPLETAMENTE ESCLUSE DA IMPOSIZIONE FISCALE DIRETTA.**
- **POSSONO SVOLGERE ANCHE DELLE ATTIVITÀ CONNESSE, DI TIPO COMMERCIALE, AL FINE DI FINANZIARE LE PROPRIE INIZIATIVE (COME AD ESEMPIO CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE, O LA VENDITA DI OGGETTI DI MODICO VALORE). QUESTI PROVENTI RESTANO ESCLUSI DALLA BASE IMPONIBILE IRES A CONDIZIONE CHE I FONDI PERVENUTI SIANO NECESSARI PER IL FINANZIAMENTO DI UN PROGETTO SPECIFICO ISTITUZIONALE. IN OGNI CASO SE LA ONLUS SVOLGE ANCHE ATTIVITÀ CONNESSE, PER TALI PROVENTI SI DOVRANNO COMUNQUE TENERE LE SCRITTURE CONTABILI PREVISTE PER LE NORMALI ATTIVITÀ COMMERCIALI.**
- **PER AGEVOLARE L'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE DELLE ONLUS, IL LEGISLATORE HA PREVISTO ANCHE LA POSSIBILITÀ, PER PRIVATI ED ENTI COMMERCIALI, DI EFFETTUARE DONAZIONI, USUFRUENDO DI UNA DETRAZIONE D'IMPOSTA. IL DONANTE, INFATTI, PUÒ DETRARRE PARTE DELLA SOMMA DONATA DALLE PROPRIE IMPOSTE DA VERSARE. NATURALMENTE LE EROGAZIONI, PER ESSERE AGEVOLABILI DEVONO ESSERE EFFETTUATE ESCLUSIVAMENTE CON MEZZI DI PAGAMENTO TRACCIABILI (ASSEGNI, BONIFICI, CARTE DI DEBITO, ECC).**
- **BENEFICI NELLE IMPOSTE INDIRETTE**  
LE ONLUS, COME ENTI NON COMMERCIALI, NON DEVONO NECESSARIAMENTE POSSEDERE UN **NUMERO DI PARTITA IVA**, CHE INVECE È NECESSARIA SOLTANTO NEL MOMENTO IN CUI L'ENTE SVOLGA ANCHE ATTIVITÀ DI TIPO COMMERCIALE. IN QUESTO CASO, AL FINE DI **POTERSI DETRARRE L'IVA SUGLI ACQUISTI LA ONLUS DEVE TENERE UNA CONTABILITÀ SEPARATA PER L'ATTIVITÀ COMMERCIALE.**

# Come costruire una onlus

- SEGUIRÀ LE MEDESIME PROCEDURE Già DESCRITTE+ **CHIEDERE L'ISCRIZIONE DELL'ASSOCIAZIONE ALL'ANAGRAFE ONLUS, INVIANDO LA DOMANDA ALLA DIREZIONE REGIONALE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE** PRESSO LA REGIONE OVE L'ENTE AVRÀ LA PROPRIA SEDE.
- **LA RICHIESTA D'ISCRIZIONE ALL'ANAGRAFE ONLUS, DA INVIARE ALLA DIREZIONE REGIONALE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE** COMPETENTE, VA EFFETTUATA **ENTRO 30 GIORNI DALLA SOTTOSCRIZIONE DELL'ATTO COSTITUTIVO**, ALLEGANDO L'APPOSITO MODELLO PREDISPOSTO DAL MINISTERO DELL'ECONOMIA, COPIA DELLO STATUTO E ATTO COSTITUTIVO, DOCUMENTO DEL LEGALE RAPPRESENTANTE. E' COMUNQUE DA EVIDENZIARE CHE L'AGENZIA DELLE ENTRATE HA UN POTERE DISCREZIONALE NEL DECIDERE L'ISCRIZIONE DELL'ASSOCIAZIONE\ONLUS ALL'ANAGRAFE E CHE SPESSO L'ISCRIZIONE VIENE RIFIUTATA
- **MODELLO EAS**  
INFINE, PER ACCEDERE ALLE AGEVOLAZIONI FISCALI, **ENTRO 60 GIORNI** DALLA COSTITUZIONE DELL'ASSOCIAZIONE BISOGNERÀ INVIARE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE (PER VIA TELEMATICA) IL MODELLO EAS, OSSIA LA DICHIARAZIONE DEI DATI E DELLE NOTIZIE FISCALMENTE RILEVANTI.
- SE LA VERIFICA DEI REQUISITI DA PARTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE AVRÀ ESITO POSITIVO, L'ASSOCIAZIONE OTTERRÀ L'ISCRIZIONE E SARÀ UFFICIALMENTE RICONOSCIUTA COME ONLUS. PER EFFETTO DELL'ISCRIZIONE ALL'ANAGRAFE DELLE ONLUS, L'ENTE INTERESSATO USUFRUISCE DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO N. 460/1997.
- **GLI EFFETTI DELL'ISCRIZIONE RETROAGISCONO ALLA DATA DI EFFETTUAZIONE DELLA COMUNICAZIONE.**

## LE "ONLUS DI DIRITTO" SONO:

- LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO ISCRITTE NEI REGISTRI ISTITUITI DALLE REGIONI E DALLE PROVINCE AUTONOME (LEGGE 266/1991) CHE NON SVOLGONO ATTIVITÀ COMMERCIALI DIVERSE DA QUELLE MARGINALI INDICATE NEL DECRETO 25/5/1995.
- LE ORGANIZZAZIONI NON GOVERNATIVE (ONG) RICONOSCIUTE IDONEE (LEGGE 49/1987)
- LE COOPERATIVE SOCIALI ISCRITTE NELLA "SEZIONE COOPERAZIONE SOCIALE" DEL REGISTRO PREFETTIZIO (LEGGE 381/1991)
- I CONSORZI COSTITUITI INTERAMENTE DA COOPERATIVE SOCIALI.